

COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI

Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 del Reg.

Data 12-05-2016

Oggetto:	Conferma delle aliquote per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) per l'anno 2016
----------	--

L'anno Duemilasedici, il giorno Dodici del mese di Maggio alle ore 21:40 nella Sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria di prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, i consiglieri risultano:

Presenti	Assenti
MORELLI PAOLO	
AMBROGI FABIOLA	
BISACCHI VIRGINIA	
BERNARDINI ALMIRO	
CARLETTI AGNESE	
	FASTELLI GILBERTO
PARRETTI ORIETTA	
ROSSI LUCIANO	
	BOLOGNA GIOVANNA
	GORI ALFIO
QUADRI LORENZO	
Tot. Presenti: 8	Tot. Assenti: 3

Presenti n. 8

Assenti n. 3

Hanno fatto pervenire motivate giustificazioni i Signori Consiglieri:-----

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presidente Signor MORELLI PAOLO
- Partecipa il Segretario Comunale Signor. CHIACCHIO ANNALISA.
- La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- [] Il Responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- [] Il Responsabile del Settore Contabile, per quanto concerne la regolarità contabile;
- [] Il Segretario Comunale, sotto il profilo della legittimità;

ai sensi dell'art. 49 del TUEL – D.Lgs. 267/2000, hanno espresso parere FAVOREVOLE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 che dispone che gli Enti Locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTI:

1. l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;
2. l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;
3. l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

DATO ATTO che con decreto del Ministero dell'Interno del 01/03/2016 è stato differito al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 per gli enti locali;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

DATO ATTO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico

dell'utilizzatore;

VISTA deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 13-07-2015, ai sensi dell'art. 1 co. 639 della L. n. 147/2013, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della I.U.C. (Imposta Unica Comunale);

VISTA, altresì, la Deliberazione di Giunta comunale n. 58 del 27.06.2014 di determinazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale,;

CONSIDERATO che la legge di stabilità 2016, approvata con legge n. 208/2015, ha introdotto le seguenti modifiche:

➤ **componente IMU della I.U.C.:**

- viene eliminata la possibilità per i Comuni di assimilare all'abitazione principale l'abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli, genitori) (art. 1, comma 10, lett.a);
- viene introdotta la riduzione del 50% della base imponibile per le abitazioni, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU (art. 1, comma 10, lett. b);
- a partire dal 2016 per i terreni agricoli la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25% il moltiplicatore pari a 135 (art. 1, comma 10, lett. c);
- viene abrogata l'agevolazione prevista dall'art. 13, comma 8 bis, del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 (abbattimento dell'imponibile dei terreni per scaglioni di valore) relativamente ai terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, purché condotti dai medesimi (art. 1, comma 10, lett. d);
- dal 2016 i terreni esenti dall'IMU in quanto di montagna o della cosiddetta "collina svantaggiata" saranno definiti dalla circolare 9/1993 (pubblicata nel supplemento ordinario 53 della Gazzetta Ufficiale 141 del 18 giugno 1993). Quindi si ritorna alle regole applicate fino al 2013 compreso;
- dal 2016 saranno esenti anche i terreni:
- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, ex art. 1 del Dlgs 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- situati nei Comuni delle isole minori, ex allegato A della legge 448/2001;
- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- vengono abrogati i commi da 1 a 9 bis dell'art. 1, del D.L. 4/2015, convertito nella legge 34/2015 che assoggettavano all'IMU parte dei terreni collinari e montani (art. 1, comma 13);

- vengono esentate le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica (art. 1, comma 15);

- l'imposta non si applica anche sugli immobili situati all'estero destinati alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4% e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica (art. 1, comma 16);
- *per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 431/1998, l'imposta è determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune è ridotta al 75% (art. 1, comma 53, legge 208/2015)*
- **componente TASI della I.U.C.:**
 - viene precisato che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 1, comma 14, lett. b);
 - per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1%. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25% o, in diminuzione, fino all'azzeramento (art.1, comma 14, lett. c);
 - nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90% dell'ammontare complessivo del tributo (art.1, comma 14, lett. d);
 - per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 431/1998, l'imposta è determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune è ridotta al 75% (art. 1, comma 54);
 - nel 2016 può essere confermata ai livelli 2015, con espressa delibera del Consiglio comunale, la maggiorazione della TASI limitatamente agli immobili non esentati (art. 1, comma 28, della legge 208/2015);

CONSIDERATO, inoltre, che l' art. 1 comma 26 della legge di Stabilità 2016 testualmente cita:

"Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative

ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000";

ATTESO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 18 del 13/07/2015 avente ad oggetto "ESAME ED APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.), articolate come segue:

Imposta municipale propria (IMU)	
Aliquota ordinaria	1,06 %
Abitazione principale , limitatamente alle categoria A1, A8 e A9, e relative pertinenze	0,40 %
Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del T.U. di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società	0,76 %
abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale ed affittate, con contratto registrato , secondo i canoni concordati di cui alla legge 431/1998	0,76 %
<i>DETRAZIONE per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di 200,00 €</i>	
<i>I valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, sono quelli deliberati con atto di giunta n. 58 del 27/06/2014 "Determinazione per l'anno 2014 dei valori venali della aree edificabili ai fini dell'IMU"</i>	
Tributo sui servizi indivisibili (TASI)	
Aliquota TASI per le tipologie di immobili sotto indicati con rendita complessiva (abitazione e pertinenze, come disciplinate dalla normativa IMU) inferiore o uguale ad €. 400,00:	
<ul style="list-style-type: none"> • abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale; • unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; • fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni; • unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze; 	0,20 %

<ul style="list-style-type: none"> • casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, • scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; • unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; • ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 	
<p>Aliquota TASI per le tipologie di immobili sotto indicati con rendita complessiva (abitazione e pertinenze, come disciplinate dalla normativa IMU) maggiore ad € 400,00:</p> <ul style="list-style-type: none"> • abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale; • unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; • fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni; • unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze; • casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; • unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; • ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 	0,25 %
<p>Fabbricati rurali ad uso strumentale [esenti ai fini IMU] ai sensi del seguente comma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8 (... omissis ... fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del DL 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133... omissis ...) • 14-bis (Le domande di variazione della categoria catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 7 del DL 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'inserimento negli atti catastali della sussistenza 	0,06 %

del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.) dell'articolo 13 del DL n. 201 del 2011 e ss.mm.ii., così come chiarito con circolare 3/DF/2012;	
Tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU	Esente
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze assoggettate ad aliquota IMU	Esente
Alloggi regolarmente assegnati dall'Agenzia Territoriale per la Casa	Esente
<i>detrazione di 30 € per unità immobiliare con rendita complessiva (abitazione e pertinenze, come disciplinate dalla normativa IMU) inferiore o uguale ad €. 400,00.</i>	
<i>detrazione di 20 € per ogni figlio minorenni convivente nello stesso nucleo familiare del soggetto passivo.</i>	

Tassa sui rifiuti (TARI)			
UTENZE DOMESTICHE	TARIFFA FISSA	TARIFFA VARIABILE	
Famiglia 1 Componente	1,55	44,22	
Famiglia 2 Componenti	1,73	79,59	
Famiglia 3 Componenti	1,94	101,70	
Famiglia 4 Componenti	2,07	132,65	
Famiglia 5 Componenti	2,21	159,18	
Famiglia 6 o più Componenti	2,28	181,29	
UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI	TARIFFA FISSA	TARIFFA VARIABILE	
Utenze fino a 70 mq = tariffa 2 componenti	1,73	79,59	
Utenze da 71 mq a 150 mq = tariffa di 3 componenti	1,94	101,70	
Utenze da 151 mq a 250 mq = tariffa di 4 componenti	2,07	132,65	
Utenze oltre 250 mq = tariffa di 6 componenti	2,28	181,29	
UTENZE NON DOMESTICHE	TARIFFA FISSA	TARIFFA VARIABILE	TARIFFA TOTALE
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,90	0,69	2,59
Campeggi, distributori carburanti	2,44	0,88	3,32
Stabilimenti balneari	2,67	0,98	3,65
Esposizioni, autosaloni	1,41	0,51	1,92
Alberghi con ristorante	4,28	1,55	5,83
Alberghi senza ristorante	2,44	0,89	3,33
Case di cura e riposo	2,76	1,01	3,77
Uffici, agenzie, studi professionali	3,13	1,14	4,27
Banche ed istituti di credito	1,52	0,56	2,08
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	3,16	1,15	4,31
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3,45	1,25	4,70
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	2,87	1,05	3,92
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	3,42	1,24	4,66
Attività industriali con capannoni di produzione	2,53	0,92	3,45
Attività artigianali di produzione beni specifici	2,87	1,05	3,92

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	11,49	4,92	16,41
Bar, caffè, pasticceria	10,05	3,69	13,74
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	7,64	2,77	10,41
Plurilicenze alimentari e/o miste	6,86	2,50	9,36
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	14,36	4,92	19,28
Discoteche, night club	4,54	1,65	6,19

VISTA la nota trasmessa dall'Ato Rifiuti Toscana Sud per PEC in data 06.04.2016 n. 1946 avente per oggetto: Piano economico Finanziario della Concessione anno 2016, nella quale si comunicano le spese del PEF, corrispettivo provvisorio di ambito del Comune, pari ad € 346.787,00;

PRECISATO che a tale importo devono essere aggiunte le spese che l'ente ha per lo svolgimento del servizio;

VISTO il prospetto riepilogativo di tutte le spese, predisposto congiuntamente dall'ufficio tecnico e dalla ragioneria, dal quale si evidenzia che il totale del piano economico finanziario della TARI è così suddiviso:

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2016

COSTI VARIABILI	COMUNE	ATO	TOTALE
CRT costi raccolta e trasporto RSU		27.815,00	27.815,00
CTS costi trattamento e smaltimento RSU		62.257,00	62.257,00
CRD costi raccolta differenziata		45.931,00	45.931,00
CTR costi trattamento e recupero		-	-
Riduzione parte variabile	-	-	-
TOTALE	-	129.657,00	129.657,00

COSTI FISSI	COMUNE	ATO	TOTALE
Costi spazzamento e lavaggio strade (CSL)	-	46,00	46,00
Costi accertamento, Riscossione, Contenzioso (CARC)	28.972,00	-	28.972,00
Costi generali di gestione (CGG)	64.791,00	96.847,00	161.638,00
Costi comuni diversi (CCD)	27.010,00	16.485,00	43.495,00
Altri costi (AC)	12.440,00	9.544,00	21.984,00
Riduzione parte fissa			-

	-	-	
TOTALE PARZIALE	133.213,00	122.922,00	256.135,00
CK costi d'uso del capitale			
Ammortamenti (AMM)		61.871,00	61.871,00
Accantonamenti (ACC)		6.917,00	6.917,00
Remunerazione (REM)		25.420,00	25.420,00
TOTALE	133.213,00	217.130,00	350.343,00

TOTALE COSTI VARIABILI + FISSI	133.213,00	346.787,00	480.000,00
---------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

EVIDENZIATO che, per la ripartizione dei costi, è stato adottato il criterio per stima di rifiuti prodotti, utilizzando nell'elaborazione delle tariffe i coefficienti di produttività individuati secondo il seguente criterio: per le utenze domestiche sono utilizzati i coefficienti (Ka e Kb) di produttività minimi sia per la parte fissa che per la parte variabile della tariffa; per le utenze non domestiche sono applicati i coefficienti di produttività minimi (Kc e Kd), sia per la quota fissa che per quella variabile;

RITENUTO necessario approvare il suddetto piano finanziario e di inviarlo congiuntamente alla presente deliberazione all'ATO Rifiuti Toscana Sud;

CONSTATATO che, in base al Piano Finanziario sopra indicato, le tariffe per l'anno 2016, non hanno subito variazioni;

VISTO il parere di regolarità tecnica, rilasciato dal Responsabile del Servizio associato area Tributi, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e del Regolamento sul sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.82/2012;

VISTO il parere di regolarità contabile, rilasciato da parte del Responsabile del servizio associato Area Tributi, attestante la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e del Regolamento sul sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 82/2012;

UDITO l'intervento del Sindaco, interamente riportato nel verbale di deliberazione n. 10 in data odierna, il quale, su consenso unanime dei Consiglieri presenti, procede con un'unica illustrazione generale, di modo da avere un quadro d'insieme del bilancio di previsione 2016-2018, a cui seguono votazioni puntuali per ogni proposta di deliberazione;

UDITI gli altri interventi, come riportati nel medesimo verbale di deliberazione n. 10 in data odierna; con la seguente votazione:

presenti: 8 (otto);

astenuiti: 1 (Quadri);

votanti: 7 (Sette);
 Favorevoli: 7 (sette);
 contrari nessuno;

DELIBERA

- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- di approvare il PEF 2016 allegato alla presente sotto la lett. A p'er formarne parte integrantee sostanziale;
- di confermare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e coefficienti in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), per l'anno 2016:

Imposta municipale propria (IMU)	
Aliquota ordinaria	1,06 %
Abitazione principale , limitatamente alle categoria A1, A8 e A9, e relative pertinenze	0,40 %
Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del T.U. di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società	0,76 %
abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale ed affittate, con contratto registrato , secondo i canoni concordati di cui alla legge 431/1998	0,76 %
<i>DETRAZIONE per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di 200,00 €</i>	
<i>I valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, sono quelli deliberati con atto di giunta n. 58 del 27/06/2014 "Determinazione per l'anno 2014 dei valori venali della aree edificabili ai fini dell'IMU"</i>	
Tributo sui servizi indivisibili (TASI)	
Fabbricati rurali ad uso strumentale [esenti ai fini IMU] ai sensi dei seguenti comma:	
<ul style="list-style-type: none"> • 8 (... omissis ... fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del DL 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133... omissis ...) • 14-bis (Le domande di variazione della categoria catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 7 del DL 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.) dell'articolo 13 del DL n. 201 del 2011 e ss.mm.ii., così come chiarito 	0,06 %

con circolare 3/DF/2012;	
Tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU	Esente
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze assoggettate ad aliquota IMU	Esente
Alloggi regolarmente assegnati dall'Agenzia Territoriale per la Casa	Esente

Tassa sui rifiuti (TARI)			
UTENZE DOMESTICHE	TARIFFA FISSA	TARIFFA VARIABILE	
Famiglia 1 Componente	1,55	44,22	
Famiglia 2 Componenti	1,73	79,59	
Famiglia 3 Componenti	1,94	101,70	
Famiglia 4 Componenti	2,07	132,65	
Famiglia 5 Componenti	2,21	159,18	
Famiglia 6 o più Componenti	2,28	181,29	
UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI	TARIFFA FISSA	TARIFFA VARIABILE	
Utenze fino a 70 mq = tariffa 2 componenti	1,73	79,59	
Utenze da 71 mq a 150 mq = tariffa di 3 componenti	1,94	101,70	
Utenze da 151 mq a 250 mq = tariffa di 4 componenti	2,07	132,65	
Utenze oltre 250 mq = tariffa di 6 componenti	2,28	181,29	
UTENZE NON DOMESTICHE	TARIFFA FISSA	TARIFFA VARIABILE	TARIFFA TOTALE
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,90	0,69	2,59
Campeggi, distributori carburanti	2,44	0,88	3,32
Stabilimenti balneari	2,67	0,98	3,65
Esposizioni, autosaloni	1,41	0,51	1,92
Alberghi con ristorante	4,28	1,55	5,83
Alberghi senza ristorante	2,44	0,89	3,33
Case di cura e riposo	2,76	1,01	3,77
Uffici, agenzie, studi professionali	3,13	1,14	4,27
Banche ed istituti di credito	1,52	0,56	2,08
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	3,16	1,15	4,31
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3,45	1,25	4,70
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	2,87	1,05	3,92
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	3,42	1,24	4,66
Attività industriali con capannoni di produzione	2,53	0,92	3,45
Attività artigianali di produzione beni specifici	2,87	1,05	3,92
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	11,49	4,92	16,41
Bar, caffè, pasticceria	10,05	3,69	13,74
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	7,64	2,77	10,41
Plurilicenze alimentari e/o miste	6,86	2,50	9,36

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	14,36	4,92	19,28
Discoteche, night club	4,54	1,65	6,19

- di dare atto che tali aliquote e i coefficienti decorreranno dal 1° gennaio 2016 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- di dare atto che a partire dall'anno 2016 si esclude il pagamento della TASI delle abitazioni principali, in applicazione del comma 14 della LEGGE 28 Dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016)
- di inviare la presente deliberazione, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- di dichiarare ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con la seguente votazione:

presenti: 8 (otto);

astenuti: 1 (Quadri);

votanti: 7 (Sette);

Favorevoli: 7 (sette);

contrari nessuno;

ALLEGATO A

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2016

COSTI VARIABILI	COMUNE	ATO	TOTALE
CRT costi raccolta e trasporto RSU		27.815,00	27.815,00
CTS costi trattamento e smaltimento RSU		62.257,00	62.257,00
CRD costi raccolta differenziata		45.931,00	45.931,00
CTR costi trattamento e recupero		-	-
		6.346,00	6.346,00
Riduzione parte variabile	-	-	-
TOTALE			129.657,00

	-	129.657,00	
COSTI FISSI	COMUNE	ATO	TOTALE
Costi spazzamento e lavaggio strade (CSL)	-	46,00	46,00
Costi accertamento, Riscossione, Contenzioso (CARC)	28.972,00	-	28.972,00
Costi generali di gestione (CGG)	64.791,00	96.847,00	161.638,00
Costi comuni diversi (CCD)	27.010,00	16.485,00	43.495,00
Altri costi (AC)	12.440,00	9.544,00	21.984,00
Riduzione parte fissa	-	-	-
TOTALE PARZIALE	133.213,00	122.922,00	256.135,00
CK costi d'uso del capitale			
Ammortamenti (AMM)		61.871,00	61.871,00
Accantonamenti (ACC)		6.917,00	6.917,00
Remunerazione (REM)		25.420,00	25.420,00
TOTALE	133.213,00	217.130,00	350.343,00
TOTALE COSTI VARIABILI + FISSI	133.213,00	346.787,00	480.000,00

AREA CONTABILE

Responsabile: Spadoni Mariella

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO n. PRDC - 11 - 2016

Oggetto: **Conferma delle aliquote per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) per l'anno 2016**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione n. PRDC - 11 - 2016 .

San Casciano dei Bagni, _____

Il Responsabile
f.to Spadoni Mariella

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE alla regolarità contabile della proposta di deliberazione n. PRDC - 11 - 2016 .

San Casciano dei Bagni, _____

Responsabile del Settore Contabile
f.to Mariella Spadoni

Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to CHIACCHIO ANNALISA.

IL SINDACO

f.to MORELLI PAOLO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata , in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi mediante inserzione nell'Albo Pretorio Online Comunale (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 124 comma 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267)

Timbro

Dalla residenza comunale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to CHIACCHIO ANNALISA.

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.gs 18 agosto 2000 n.267:

- è' stata pubblicata all'albo pretorio on line, come prescritto dall'art. 124 comma 1, per quindici giorni consecutivi dal al
- è divenuta esecutiva dal giorno
- [.] perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
- [.] perché trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3,,T.U. 18.08.2000 n. 267)

Dalla residenza comunale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

. CHIACCHIO ANNALISA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....